



CITTÀ DI CASSANO D'ADDA
(Città metropolitana di Milano)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

COPIA

N. 18 del 03/04/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2017.

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica convocata alle ore 20:30 e in continuazione di seduta.

L'anno **2017**, il giorno **03** del mese di **Aprile**, alle ore **20:30**, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Maviglia Roberto	Sindaco	Presente
Cerrato Luigi	Presidente del Consiglio	Presente
Coppo Marina	Consigliere	Presente
Colombo Lorenzo	Capo Gruppo	Presente
Ripamonti Chiara	Consigliere	Presente
Cantu' Roberto	Capo Gruppo	Presente
Moroni Francesca	Consigliere	Presente
Mapelli Claudia	Consigliere	Presente
Bertini Giulia	Consigliere	Presente
Forcella Giacomo Maria	Capo Gruppo	Presente
Zanaboni Pietro Matteo	Consigliere	Presente
Albe' Mario	Capo Gruppo	Presente
Moretti Andrea Angelo	Consigliere	Assente
Mapelli Sabrina	Consigliere	Presente
Cerri Mario Giuseppe	Consigliere	Presente
Crippa Marco	Capo Gruppo	Presente
Bornaghi Elena	Capo Gruppo	Presente

N. Presenti 16 N. Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale, Palma Giovannino, il quale provvede alla cura della redazione del presente verbale di deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Cerrato Luigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, composta da tre distinti prelievi:

- l'**Imposta municipale propria (IMU)** relativa alla componente patrimoniale;
- la **Tassa sui rifiuti (TARI)** destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

TENUTO CONTO che l'**IMU** è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

TENUTO CONTO che la **TARI**:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 nonché del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 (comma 666);

TENUTO CONTO che la **TASI**:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del Regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla **TASI**, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, che per la disciplina **TASI** sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevedono:

- ➔ un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- ➔ la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- ➔ la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

VISTO il vigente **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**;

VISTO l'articolo 1, comma 42, della **Legge n. 232 del 11/12/2016 (c.d. Legge di Stabilità 2017) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21.12.2016**, il quale ha modificato il comma 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 estendendo al **2017** il **blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali** ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il **Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti e Relazione di accompagnamento 2017**, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. **21** del **08 febbraio 2017**;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999;
- è stato applicato un tasso di copertura dei costi del servizio di cui sopra pari al 100%;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

EVIDENZIATO come la disciplina della **TARI** contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il Comune applicare un metodo

semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo “chi inquina paga”. La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);

- la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

ATTESO in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

VERIFICATO che l'Amministrazione sulla base della valutazione dei dati storici relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha ritenuto di applicare i seguenti criteri:

- Ka standard per Comuni del nord con popolazione > di 5.000 abitanti per le utenze domestiche;
- Kb medio per Comuni del nord con popolazione > di 5.000 abitanti per le utenze domestiche;
- Kc max per Comuni del nord con popolazione > di 5.000 abitanti per tutte le tipologie di non domestiche ad eccezione delle categorie 1, 3, 10, 11, 22, 24 e 27;
- Kd max per Comuni del nord con popolazione > di 5.000 abitanti per tutte le tipologie di non domestiche ad eccezione delle categorie 1 e 10 tenute al minimo e 22, 24 e 27 ridotte al 50% del minimo;

VISTE le conseguenti tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti (**TARI**) per anno **2017**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, di seguito riportate:

Riepilogo tariffe TARES 2017

Utenze domestiche (n. componenti)	Ka	Kb	Tariffa Fissa (euro/mq)	Tariffa variabile (euro)
1	0,80	0,80	0,42	47,35
2	0,94	1,60	0,49	94,71

3	1,05	2,00	0,55	118,38
4	1,14	2,60	0,60	153,90
5	1,23	3,20	0,64	189,41
6 o più	1,30	3,70	0,68	219,01

cat	Utenze non domestiche	Kc	Kd	Tariffa Fissa	Tariffa variabile	Tariffa totale (euro /mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	0,30	0,52	0,82
2	Cinematografi, teatri	0,43	3,50	0,32	0,55	0,87
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,60	4,90	0,45	0,77	1,22
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,88	7,21	0,66	1,14	1,80
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	0,48	0,82	1,30
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	0,38	0,67	1,05
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	1,23	2,12	3,35
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	0,81	1,40	2,21
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22	0,94	1,61	2,55
10	Ospedali	1,07	8,81	0,80	1,39	2,19
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45	1,14	1,96	3,10
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03	0,46	0,79	1,25
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, beni durevoli	1,41	11,55	1,05	1,82	2,88
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78	1,35	2,33	3,68
15	Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato)	0,83	6,81	0,62	1,07	1,69
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	1,33	2,30	3,63
17	Attività artigianali (parrucchiere, barbiere, estetista)	1,48	12,12	1,11	1,91	3,02
18	Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1,03	8,48	0,77	1,34	2,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	1,05	1,82	2,88
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	0,69	1,19	1,88
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91	0,82	1,40	2,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	22,84	4,17	3,60	7,77
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,63	62,55	5,71	9,86	15,57
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	16,22	2,96	2,56	5,52
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67	2,06	3,57	5,64
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40	1,95	3,37	5,33

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	29,38	5,36	4,63	10,00
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	2,05	3,54	5,59
29	Banchi di mercato alimentari	6,92	56,78	5,18	8,95	14,13
30	Discoteche, night club	1,91	15,68	1,43	2,47	3,90

RITENUTO pertanto di **confermare** per l'anno 2017 le **aliquote IMU** come segue:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative pertinenze	0,46%
Abitazioni tenute a disposizione	0,86%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,96%
Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

STIMATO in € 2.285.000,00= il gettito derivante per l'anno 2017 dall'applicazione delle **aliquote IMU** di cui sopra;

RITENUTO quindi di **confermare** le seguenti **aliquote** ai fini del pagamento della **TASI** per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	-
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative pertinenze	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,10%
Altri immobili	0,10%

STIMATO in € 420.000,00= il **gettito TASI** derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 61 del vigente **Regolamento TASI**, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- sgombero della neve;

- protezione civile;
- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;
- URP/sportello polifunzionale;
- SUAP-SUE;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, declinati nel Bilancio di previsione e che danno le seguenti risultanze:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 458.600,00
2	Sicurezza	€ 822.654,00
3	Manutenzione strade	€ 8.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 294.556,00
5	Sgombero della neve	€ 31.000,00
6	Protezione civile	€ 32.900,00
7	Biblioteca e attività culturali	€ 379.947,00
8	SUAP-SUE	€ 17.000,00
TOTALE		€ 2.044.657,00

a fronte di un gettito di **€ 420.000** (copertura 20,54%);

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale **www.portalefederalismofiscale.gov.it** ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la **IUC** sul citato portale;

VISTI infine:

- il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del **Responsabile del Settore 9. Tributi** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e del **Responsabile del Settore 2. Finanziario - Responsabile del Servizio Finanziario** in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

DATO ATTO che, alle ore 21:00, entra in aula il Consigliere Andrea Moretti, per cui i **Consiglieri presenti** risultano essere **n. 17** e nessun Consigliere assente;

VISTA l'integrale trascrizione della discussione, degli interventi e delle dichiarazioni del relativo punto iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare del **3 aprile 2017**, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, ed **alla quale si rinvia**;

CON VOTI favorevoli n.11, contrari n. 6 (M. Albè, A. Moretti, S. Mapelli, M. Cerri, M. Crippa, E. Bornaghi), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe **TARI** relative alle utenze domestiche e non domestiche di seguito riportate:

Utenze domestiche (n. componenti)	Ka	Kb	Tariffa fissa mq	Tariffa variabile
1	0,80	0,80	€ 0,42	€ 47,74
2	0,94	1,60	€ 0,49	€ 95,48
3	1,05	2,00	€ 0,55	€ 119,35
4	1,14	2,60	€ 0,60	€ 155,16
5	1,23	3,20	€ 0,64	€ 190,96
6 o più	1,30	3,70	€ 0,68	€ 220,80

Cat.	Utenze non domestiche	Kc	Kd	TF	TV	Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,40	3,28	0,28	0,54	€ 0,82
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50	0,30	0,57	€ 0,87
3	Autorimesse, magazzini senza vendita	0,57	4,90	0,40	0,80	€ 1,20
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,88	7,21	0,61	1,18	€ 1,79
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	0,45	0,85	€ 1,30
6	Esposizioni ed autosaloni	0,51	4,22	0,36	0,69	€ 1,05
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	1,14	2,20	€ 3,34
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	0,75	1,46	€ 2,21
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22	0,87	1,67	€ 2,54
10	Ospedali	1,07	8,81	0,75	1,44	€ 2,19
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45	1,06	2,04	€ 3,10
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03	0,43	0,82	€ 1,25
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	1,41	11,55	0,98	1,89	€ 2,87
14	Edicola, farmacia, tabaccherie	1,80	14,78	1,25	2,42	€ 3,67
15	Negozi particolari: fialatelia tende e tessuti ecc.	0,83	6,81	0,58	1,11	€ 1,69
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	1,24	2,39	€ 3,63
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica	1,48	12,12	1,03	1,99	€ 3,02
18	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	1,03	8,48	0,72	1,39	€ 2,11
19	Carrozzeria, autofficine elettrauto	1,41	11,55	0,98	1,89	€ 2,87
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,92	7,53	0,64	1,23	€ 1,87
21	Attività artigianali di produzione beni	1,09	8,91	0,76	1,46	€ 2,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5,57	22,84	3,88	3,74	€ 7,62
23	Mense, birrerie hamburgerie	7,63	62,55	5,32	10,24	€ 15,56
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	16,22	2,76	2,66	€ 5,42
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	2,76	22,67	1,92	3,71	€ 5,63
26	Plurilicenze alimentari	2,61	21,40	1,82	3,50	€ 5,32
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	7,17	29,38	5,00	4,81	€ 9,81
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	1,91	3,67	€ 5,58
29	Banchi mercato generi alimentari	6,92	56,78	4,82	9,30	€ 14,12
30	Discoteche, night club	1,91	15,68	1,33	2,57	€ 3,90

2) **DI QUANTIFICARE** in € 2.000.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (al lordo dell'addizionale provinciale), dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2017, sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,46%
Abitazioni tenute a disposizione	0,86%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,96%

Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 4) **DI STIMARE** in € 2.285.000,00= il gettito complessivo **IMU** per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- 5) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote **TASI** per l'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	-
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,10%
Altri immobili	0,10%

- 6) **DI STIMARE** in € 420.000,00= il gettito della **TASI** derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 7) **DI STABILIRE** in € 2.044.657,00= i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito **TASI**, con un tasso di copertura pari al 20,54%;
- 8) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore 9. Tributi il compito di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 9) **DI PUBBLICARE** le aliquote **IUC (IMU, TARI e TASI)** sul sito internet istituzionale del Comune di Cassano d'Adda www.comune.cassanodadda.mi.it;
- 10) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, essendo la stessa propedeutica all'approvazione del **Bilancio triennale di previsione 2017-2019**, a seguito di separata votazione, con voti favorevoli n.11, contrari n. 6 (M. Albè, A. Moretti, S. Mapelli, M. Cerri, M. Crippa, E. Bornaghi), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il/La sottoscritto/a, **Alessandro Cremaschi Responsabile del SETTORE 9. TRIBUTI** esprime **PARERE favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa** della **sopra estesa proposta**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Cassano d'Adda, lì 21 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 9. TRIBUTI
F.to: Alessandro Cremaschi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Alessandro Cremaschi, Responsabile del SETTORE 2. FINANZIARIO – Responsabile del Servizio Finanziario**, esprime **PARERE favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della **sopra estesa proposta di deliberazione**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Cassano d'Adda, lì 21 marzo 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2. FINANZIARIO
Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Alessandro Cremaschi

Di quanto sopra e' stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

Il Presidente
F.to: Cerrato Luigi

Il Segretario Generale
F.to: Palma Giovannino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 13/04/2017 al 28/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cassano d'Adda, 13/04/2017

L'Operatore responsabile della pubblicazione
F.to: Teresa Fuciletti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 03/04/2017, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa è divenuta esecutiva il giorno 08/05/2017, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Cassano d'Adda, 08/05/2017

Il Responsabile dell'esecutività
Giovannino Palma

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cassano d'Adda, 13/04/2017

Il Segretario Generale
Giovannino Palma